

IP366 - COMUNE DI PRATA SANNITA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 30615

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 30396 del 30 novembre 2022, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal Comune di Prata Sannita, in qualità di Gestore locale dei servizi idrici, consistente in condotte elusive degli obblighi di cui alla legge n. 205/2017 (*Legge di Bilancio 2018*) sulla prescrizione biennale (di seguito anche "PB").

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 30396 del 30 novembre 2022 l'Autorità, ad esito del procedimento istruttorio PS 12077, ha deliberato, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, la scorrettezza della descritta pratica commerciale, accertando l'inosservanza da parte del Comune di Prata Sannita degli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale nel settore idrico, nonché il rigetto delle istanze e dei reclami degli utenti intesi ad eccepire la PB con motivazioni non in linea con la disciplina legislativa e regolatoria dell'istituto.

Con la suddetta delibera, al Comune di Prata Sannita è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a diecimila euro, è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sanzionata ed è stato disposto che il Professionista comunicasse - entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento - le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida¹.

2. La delibera n. 30396 del 30 novembre 2022 risulta comunicata al Comune-Gestore in data 7 dicembre 2022².

3. In data del 7 marzo 2023³ è stata inviata una richiesta di informazioni al Comune di Prata Sannita, avente ad oggetto il sollecito della relazione sulle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida, così come previsto dal dispositivo del Provvedimento di chiusura istruttoria.

4. A seguito della suddetta comunicazione del 7 marzo 2023, non è pervenuta, da parte del Comune di Prata Sannita, alcuna comunicazione circa le misure intraprese in esecuzione della diffida.

5. In base a recenti rilevazioni d'ufficio, sul sito *internet* istituzionale dell'Ente <https://www.comune.pratasannita.ce.it/hh/index.php> non risulta la pubblicazione, a beneficio dei consumatori-utenti, di comunicati/avvisi/informative sul tema della prescrizione biennale. Ciò costituisce prosecuzione della condotta ritenuta dall'Autorità, nella delibera n. 30396 del 30 novembre 2022, una violazione del Codice del Consumo.

Analogamente, non risulta prova dell'accoglimento della PB a favore dei consumatori, le cui istanze e reclami erano stati rigettati.

6. Pertanto, allo stato, la pratica commerciale ritenuta scorretta con la delibera n. 30396 non risulta cessata.

7. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti descritti integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 30396 del 30 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

¹ [Cfr. dispositivo della delibera n. 30396 del 30 novembre 2022, punti sub a), b) e c).]

² [Comunicazione del 7 dicembre 2022, prot. n. 96737.]

³ [Comunicazione del 7 marzo 2023, prot. n. 26256.]

DELIBERA

- a) di contestare al Comune di Prata Sannita la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 30396 del 30 novembre 2022;
- b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela Celotto;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore-1 dell'Autorità, dai legali rappresentanti del Comune di Prata Sannita, ovvero da persone da questo delegate;
- e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede al Comune di Prata Sannita di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli